



CITTÀ DELL' AMATRICE
PROVINCIA DI RIETI

LA PRESENTE COPIA COMPOSTA
DA N. 8..... FOGLI E' CONFORME
ALL'ORIGINALE CONSERVATO
AGLI ATTI DELL'ENTE.



Amatrice, li 01-12-2009

IL SEGRETARIO COMUNALE
(D.ssa Raffaella SILVESTRINI)

REGOLAMENTO

PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIOASSISTENZIALI

IN FAVORE DI SOGGETTI IN STATO DI BISOGNO

Approvato con deliberazione consiliare n. 75 del 30. 9.2009

IL SINDACO
(Sergio Pirozzi)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(D.ssa Raffaella Silvestrini)

COMUNE D.



CITTÀ DELL' AMATRICE

PROVINCIA DI RIETI

ALLEGATO ALLA
DELIBERAZIONE CONSILIARE
N. 75 DEL 30. 9.2009

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIOASSISTENZIALI IN FAVORE DI SOGGETTI IN STATO DI BISOGNO

INDICE

TITOLO I – FINALITÀ DELL'ASSISTENZA

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Finalità
- Art. 3 - Destinatari

TITOLO II – FORME DELL'ASSISTENZA

- Art. 4 - Forme di intervento
- Art. 5 - Assistenza economica continuativa
- Art. 6 - Assistenza economica temporanea
- Art. 7 - Assistenza economica straordinaria
- Art. 8 - Assistenza economica finalizzata (Servizio Civico)
- Art. 9 - Buoni spesa sociali
- Art. 10 - Inserimento lavorativo a carattere terapeutico
- Art. 11 - Assistenza economica per esigenze abitative
- Art. 12 - Inserimento di minori in strutture educative
- Art. 13 - Integrazione della retta di ospitalità in strutture per anziani, inabili e adulti in difficoltà
- Art. 14 - Requisiti per accedere all'assistenza
- Art. 15 - Procedimento per la richiesta di prestazioni
- Art. 16 - Iter della domanda
 - Procedura e accertamento istruttorio
 - Definizione dell'intervento sociale
- Art. 17 - Commissione Servizi Sociali
- Art. 18 - Erogazione dell'assistenza
- Art. 19 - Disposizioni finali






CITTÀ DELL' AMATRICE

PROVINCIA DI RIETI

IL PRESENTE REGOLAMENTO

E' STATO PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI AMATRICE DAL
16.10.2009 AL 31.10.2009;

AI SENSI DELL'ART. 6 DELLO STATUTO COMUNALE E' STATO DEPOSITATO
PRESSO L'UFFICIO SEGRETERIA DEL COMUNE DI AMATRICE PER 10 GIORNI
CONSECUTIVI DAL 5.11.2009 AL 15.11.2009.



Art. 18
Erogazione dell'assistenza

Sulla base delle somme appositamente previste e disponibili in bilancio, la Commissione Servizi Sociali, esaminate le proposte formulate dall'Assistente Sociale, dispone gli interventi che ritiene opportuni.

Conseguentemente al dispositivo della Commissione, l'Ufficio Servizi Sociali, acquisito il verbale della seduta, provvede all'assunzione delle relative determinazioni ed a tutti gli atti consequenziali. L'Assistente Sociale convoca il soggetto beneficiario dell'assistenza e lo invita a sottoscrivere il "contratto sociale" nel quale vengono definiti gli obiettivi e le finalità dell'intervento, la durata: inizio e fine della prestazione, la natura e l'ammontare del contributo da erogare.

Art. 19
Disposizioni finali

Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della delibera consiliare di approvazione e si applica a tutti i nuovi interventi assistenziali, che saranno disposti successivamente a tale data.

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari comunali in materia di assistenza economica, precedentemente approvate.



Dalla presentazione della domanda alla concessione, ovvero al diniego, della prestazione sociale richiesta non deve passare un periodo superiore a trenta giorni.

Nel caso di dichiarazione palesemente infedele o tale da richiedere lo svolgimento di particolari indagini conoscitive, il suddetto termine potrà essere superato per non più di una volta fino ad un massimo di altri trenta giorni.

L'Ufficio Servizi Sociali può provvedere alla verifica del perdurare delle condizioni di bisogno.

In ogni caso la concessione dei benefici cessa in qualsiasi momento vengano meno le condizioni che l'hanno determinata.

Art. 17
Commissione Servizi Sociali

Il Sindaco nomina la Commissione Servizi Sociali che ha il compito di decidere gli interventi sociali da disporre sulla base del presente regolamento. Ad essa vengono trasmesse le proposte di intervento elaborate dall'Assistente Sociale.

La Commissione è composta da:

- Sindaco o delegato dal Sindaco, con funzioni di Presidente;
- Responsabile dei Servizi Sociali Comunali
- Un componente designato dalle associazioni rappresentative delle categorie sociali (anziani, disabili ecc.) operanti nel Comune.

La Commissione resta in carica fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco che l'ha nominata.

E' validamente riunita con la partecipazione della metà più uno dei suoi componenti.

Le decisioni sono assunte a maggioranza di presenti.

Ai fini dell'illustrazione dei casi da esaminare o per eventuali chiarimenti sugli stessi potrà essere richiesta la presenza in Commissione, senza diritto di voto, dell'Assistente Sociale.

La misura verrà adeguata annualmente rispetto al valore della pensione minima erogata.

Nella definizione dello stato di disagio, e quindi nella erogazione delle prestazioni di carattere economico, vanno comunque valutati altri indicatori di bisogno, non connessi esclusivamente alla situazione reddituale, così come definita dalle Tabelle suindicate (presenza minori o familiari non autosufficienti, situazione sociale e sanitaria ecc.). Ogni situazione sarà quindi oggetto di esame da parte dell'Assistente Sociale che provvederà all'acquisizione di ogni informazione utile a comprovare lo stato di necessità e alla individuazione di quegli elementi che, al di là dei criteri reddituali previsti, definiscono un quadro preciso del bisogno e quindi della necessità di intervento di supporto economico.

Art. 15

Procedimento per la richiesta di prestazioni

I cittadini che ritengono di essere nelle condizioni di reddito o di bisogno previste dal presente Regolamento possono inoltrare richiesta di assistenza nelle forme previste dagli artt. 5,6,7,8, 9,10,11, 12, 13.

La domanda deve essere redatta su apposito stampato, corredata da attestazione ISEE e sottoscritta dal richiedente.

I moduli sono disponibili presso l'Ufficio Servizi Sociali e sul sito del Comune.

Art. 16

Iter della domanda

Procedura e accertamento istruttorio

Definizione dell'intervento sociale

La domanda di intervento, acquisita al protocollo dell'Ente, viene consegnata all'Assistente Sociale che, tramite colloqui, visite domiciliari, contatti con altri operatori o servizi anche di altri Enti, indica le linee di intervento, tenuto conto delle risorse personali e familiari attivabili.

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile sono preliminarmente convocati allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale e, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze economiche avanzate dal richiedente.

La proposta di intervento elaborata dall'Assistente Sociale viene sottoposta alla Commissione Servizi Sociali.

La trasmissione della relazione e in generale di tutta la corrispondenza tra gli uffici deve avvenire nel massimo rispetto della legge sul trattamento dei dati sensibili (Codice della privacy); in particolare si dovrà evitare l'uso di fax se non ricevuti direttamente dall'operatore interessato.

Art. 14
Requisiti per accedere all'assistenza

L'accesso a qualsiasi prestazione sociale ed ai contributi è riservata ai richiedenti la cui situazione economica non sia superiore ai livelli definiti in applicazione dei criteri stabiliti dal presente Regolamento. I criteri unificati di valutazione della situazione economica equivalente dei soggetti (ISEE) e le modalità attuative sono contenute nel DPCM 221/1999 così come modificato dal DPCM 242/2001. La situazione economica viene valutata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, dai conviventi e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF. Nella determinazione della situazione economica devono essere rilevati i seguenti elementi positivi e negativi: Reddito totale del nucleo familiare, spese mutuo prima casa (su base annua), canone di affitto, spese condominiali. Il risultato così ottenuto deve essere diviso per la seguente scala di equivalenza:

Componenti nucleo familiare	Scala di equivalenza
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85
6	3,20

Viene inoltre applicata la maggiorazione come segue:

- 0,35 per ogni ulteriore componente oltre il sesto
- 0,2 in caso di assistenza di un coniuge ed in presenza di figli minori
- 0,5 per ogni componente con handicap permanente di cui all'art. 3 della L. 104/92 comma 3 o invalidità superiore al 66%
- 0,2 per i nuclei familiari con figli minori di età non scolare e genitori che svolgono entrambi attività lavorativa.

Le prestazioni devono essere erogate in base al criterio del "Minimo Vitale" calcolato nella misura della pensione minima alla data del 1. 1.2009 pari ad annui € 5.956,60.

Per ogni componente in più del nucleo familiare il valore risulterà dal prodotto tra la pensione minima annua e la scala di equivalenza di cui alla tabella precedente, così come segue:

Componenti nucleo familiare	Scala di equivalenza	Soglia del minimo vitale
1	1,00	€ 5.956,60
2	1,57	€ 9.351,86
3	2,04	€ 12.151,46
4	2,46	€ 14.653,24
5	2,85	€ 16.976,31
6	3,20	€ 19.061,12

Ai soggetti richiedenti che siano per età e condizione fisica idonei a svolgere attività lavorativa e, ove le condizioni familiari lo permettano, l'assistenza economica continuativa verrà concessa solo ed esclusivamente a seguito di prestazione di servizio civico di cui all'art.8.

Le condizioni fisiche e familiari idonee a svolgere l'attività lavorativa di cui al precedente comma saranno oggetto di valutazione e di conseguente relazione da parte dell'Assistente Sociale.

Sono da considerarsi esclusi o escludibili dagli interventi di assistenza economica di cui al presente articolo i soggetti che presentino una delle seguenti condizioni:

- rifiutino di aderire alla proposta di progetto di intervento formulata dall'Assistente Sociale o non collaborino nella definizione ed attuazione del progetto di intervento;
- abbiano rinunciato o rifiutato i contributi erogati in cambio di servizio civico ovvero che abbiano lasciato, senza giustificato motivo, lo stesso servizio prima del termine del progetto;
- abbiano rinunciato o rifiutato i contributi erogati in cambio di buoni spesa sociali.

Art. 6

Assistenza economica temporanea

Per assistenza economica temporanea si intende l'erogazione di un contributo mensile per un periodo non superiore a mesi tre ed in presenza di situazioni personali o familiari contingenti tali da incidere in forma determinante sulle risorse di cui il richiedente o il nucleo familiare normalmente dispongono.

L'entità del contributo mensile è commisurata all'eccezionalità dell'evento, è finalizzata al superamento della situazione contingente ed è proporzionata alla situazione complessiva del richiedente.

Nei casi possibili, si privilegerà, per lo stesso ammontare, la forma di buoni spesa sociali di cui all'art. 9 invece del contributo economico in erogazione monetaria..

Qualora il richiedente sia in condizioni psicofisiche idonee a svolgere attività lavorativa e ove le condizioni familiari lo permettano, l'assistenza economica temporanea verrà concessa solo ed esclusivamente a seguito di prestazione di servizio civico di cui all'art. 8.

Le condizioni fisiche e familiari idonee a svolgere l'attività lavorativa di cui al precedente comma saranno oggetto di valutazione e di conseguente relazione da parte dell'Assistente Sociale.

Sono da considerarsi esclusi o escludibili dagli interventi di assistenza economica di cui al presente articolo i soggetti che presentino una delle seguenti condizioni:

- rifiutino di aderire alla proposta di progetto di intervento formulata dall'Assistente Sociale e non collaborino nella definizione ed attuazione del progetto di intervento;
- abbiano rinunciato o rifiutato i contributi erogati in cambio di servizio civico ovvero che abbiano lasciato, senza giustificato motivo, lo stesso servizio prima del termine del progetto.
- abbiano rinunciato o rifiutato i contributi erogati in forma di buoni spesa sociali.



Art. 3 Destinatari

Sono destinatari degli interventi i residenti nel territorio comunale che versino in condizioni di disagio derivanti da mancanza totale o inadeguatezza del reddito rispetto al fabbisogno personale e del nucleo familiare.

TITOLO II – FORME DELL'ASSISTENZA

Art. 4 Forme di intervento

Le forme di intervento economico si articolano in:

- Assistenza economica continuativa;
- Assistenza economica temporanea;
- Assistenza economica straordinaria;
- Assistenza economica finalizzata (servizio civico);
- Buoni spesa sociali;
- Contributi per inserimento lavorativo a carattere terapeutico;
- Assistenza economica per esigenze abitative;
- Inserimento in strutture educative e residenziali.

Art. 5 Assistenza economica continuativa

E' un intervento economico consistente in un contributo mensile da erogare a persone sole e a nuclei familiari che non possono soddisfare autonomamente i bisogni primari.

Detto intervento è limitato al periodo necessario al reperimento di adeguate risorse economiche da parte del soggetto o del nucleo familiare interessato.

L'erogazione del contributo potrà avere una durata massima di sei mesi, salvo casi particolari nei quali vengano previsti e programmati ulteriori interventi assistenziali. Potrà essere interrotta in qualunque momento, qualora si accerti che le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno sono cambiate.

Nei casi possibili, si privilegerà, per lo stesso ammontare, la forma di buoni spesa sociali (di cui all'art. 9) invece del contributo economico in erogazione monetaria.

L'ammontare del contributo è proporzionato alla situazione complessiva del richiedente. Tale somma non potrà comunque essere superiore a € 600,00 mensili.



TITOLO I – FINALITÀ DELL'ASSISTENZA

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito dei principi dell'ordinamento e nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto del Comune di Amatrice, l'accesso alle prestazioni socioassistenziali erogate a favore di persone e famiglie in stato di bisogno.

Rimangono esclusi da tale disciplina quei contributi la cui erogazione o istruttoria è effettuata dal Comune in forza di disposizioni specifiche.

L'erogazione degli interventi viene attuata compatibilmente con le risorse finanziarie di bilancio.

Art. 2

Finalità

L'assistenza economica deve considerarsi come uno dei servizi base, in grado di rimuovere le cause che determinano situazioni di bisogno e di emergenza individuale e familiare.

Il contributo finanziario, pur non essendo risolutivo, dovrebbe comunque essere orientato sempre ad aggredire almeno alcuni aspetti della condizione di bisogno del singolo o del nucleo familiare.

Nei casi in cui è possibile, deve essere attivato contemporaneamente ad altri servizi forniti dal Comune.

Gli interventi intendono essere da stimolo all'autonomia personale, sostenendo le capacità individuali, sulla base delle risorse soggettive, parentali e sociali.

Gli interventi di assistenza che il Comune effettua sono principalmente rivolti:

- a) alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovino momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate e al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite;
- b) alla promozione e all'inserimento sociale e lavorativo a scopo terapeutico;
- c) al sostegno economico in caso di inserimenti in strutture educative e residenziali.